

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 1629/80 di Lord O'Hagan alla Commissione	
Oggetto: Prelievo di corresponsabilità	1
n. 1685/80 dell'on. Bettiza alla Commissione	
Oggetto: Trattato di Osimo	1
n. 1772/80 dell'on. Battersby alla Commissione	
Oggetto: Pensioni di reversibilità erogate alle vedove negli Stati membri	2
n. 1777/80 dell'on. Notenboom alla Commissione	
Oggetto: Metodi di determinazione delle risorse proprie in conto IVA	2
n. 1815/80 dell'on. Damseaux alla Commissione	
Oggetto: Convenzioni sull'aiuto reciproco in materia di protezione civile	3
n. 1878/80 dell'on. Balfe alla Commissione	
Oggetto: Relazioni commerciali tra le CEE ed il Comecon	3
n. 1913/80 degli on. Gaiotti, Cassanmagnago Cerretti, Pedini, Del Duca, Filippi, Sassano, Ghergo e Colleselli alla Commissione	
Oggetto: Gruppo comunitario di pronto intervento per pubbliche calamità	4
n. 1914/80 degli on. Geurtsen, van den Heuvel, Boot e Donnez al Consiglio	
Oggetto: Repressione dell'obiezione di coscienza in Grecia	4
n. 1925/80 dell'on. Percheron alla Commissione	
Oggetto: Contingentamento della produzione di acciaio nella Comunità	5
n. 1926/80 dell'on. Squarcialupi alla Commissione	
Oggetto: Scuola europea di Lussemburgo – Modificazione della settimana scolastica	5

n. 1928/80 dell'on. Damseaux al Consiglio Oggetto: Etossichina	6
n. 1982/80 dell'on. Van Miert alla Commissione Oggetto: Presentazione di certificati di origine nel quadro degli scambi intracomunitari	6
n. 1984/80 dell'on. Lizin alla Commissione Oggetto: Smantellamento di centrali nucleari	7
n. 1987/80 dell'on. Coppieters alla Commissione Oggetto: Misure comunitarie per la protezione della balena	8
n. 2011/80 dell'on. Damseaux alla Commissione Oggetto: Disoccupazione dei laureati	8
n. 2022/80 dell'on. Damseaux alla Commissione Oggetto: Sottocomitato per la cooperazione commerciale ACP-CEE nel settore dei prodotti tessili	9
n. 2032/80 dell'on. Scrivener alla Commissione Oggetto: Situazione dell'occupazione nei paesi della Comunità europea	10
n. 2039/80 dell'on. De Valera alla Commissione Oggetto: Aiuto comunitario per il riassetto dei centri urbani	10
n. 2043/80 dell'on. Lalor alla Commissione Oggetto: Proposte e progetti della Commissione sui quali il Consiglio non ha deliberato	11
n. 2044/80 dell'on. Le Roux alla Commissione Oggetto: Lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi	11
n. 2046/80 dell'on. Le Roux alla Commissione Oggetto: Lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi	11
n. 2052/80 dell'on. Muntingh alla Commissione Oggetto: Ecologia e sviluppo – Prestiti della BEI	12
n. 2060/80 dell'on. Filippi alla Commissione Oggetto: Possibile esclusione della provincia di Roma dai contributi della CEE	13
n. 2062/80 dell'on. Muntingh al Consiglio Oggetto: Ecologia e sviluppo nella foresta vergine brasiliana	13
n. 2084/80 degli on. Muntingh, Albers, Cohen, Dankert, van den Heuvel, Krouwel-Vlam, van Minnen, Viehoff e Woltjer alla Commissione Oggetto: Ritardi nelle delibere del Consiglio	14
n. 2142/80 dell'on. Radoux alla Commissione Oggetto: Situazione economica e sociale	14
n. 2151/80 dell'on. Ewing ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica Oggetto: Diplomatico svedese scomparso	15
n. 2162/80 dell'on. Michel alla Commissione Oggetto: Mancata cooperazione fra la CEE e gli Stati ACP nel settore della tutela dei lavoratori dei consumatori e dell'ambiente	15
n. 2179/80 dell'on. Vernimmen alla Commissione Oggetto: Sviluppo dell'industria europea dei «chips»	16

n. 2208/80 dell'on. Boserup alla Commissione	
Oggetto: Lavori della Corte dei conti	17
 n. 2224/80 dell'on. Adam alla Commissione	
Oggetto: Elenco completo dei membri di tutti i comitati riportato nel supplemento al Bollettino della Comunità europea n. 2/80	17
 n. 2259/80 dell'on. Lizin alla Commissione	
Oggetto: Cooperazione con l'Angola	18
 n. 2261/80 dell'on. Lizin ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Situazione in Angola in seguito all'aggressione sudafricana	19
 n. 2262/80 dell'on. Lizin ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Situazione in Angola e in Namibia	19
 n. 2268/80 dell'on. Squarcialupi alla Commissione	
Oggetto: Riconoscimento del titolo di studio degli assistenti sociali	20
 n. 2283/80 dell'on. Veronesi alla Commissione	
Oggetto: Sistema operativo nel settore meteorologico in Europa	20
 n. 2291/80 di Sir Brandon Rhys Williams alla Commissione	
Oggetto: Analfabetismo	21
 n. 2306/80 dell'on. Purvis alla Commissione	
Oggetto: Mancata adozione di talune direttive CEE	21
 n. 5/81 di Lord O'Hagan alla Commissione	
Oggetto: Api	21
 n. 17/81 dell'on. Lizin alla Commissione	
Oggetto: Inserimento su ordinatori dei dati contenuti nella rivista «Donne d'Europa»	22
 n. 24/81 dell'on. Vandemeulebroucke alla Commissione	
Oggetto: Comitato consultivo ad hoc per la rigenerazione nucleare	22
 n. 25/81 dell'on. Pininfarina alla Commissione	
Oggetto: Regolamentazione comunitaria per la coltivazione delle patate	23
 n. 26/81 dell'on. Schmid alla Commissione	
Oggetto: Certificati d'origine negli scambi intracomunitari	23
 n. 32/81 dell'on. Notenboom alla Commissione	
Oggetto: Frode della carne in Tiel (Paesi Bassi)	24
 n. 37/81 dell'on. Welsh alla Commissione	
Oggetto: Prova di dumping	24
 n. 45/81 dell'on. Welsh ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Rappresentanza degli Stati membri nella Comunità	25
 n. 46/81 dell'on. Welsh ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Rappresentanza degli Stati membri	25

Sommario (*segue*)

n. 65/81 dell'on. Fanton alla Commissione	
Oggetto: Negoziati con la Spagna e consolidamento della politica agricola comune	25
 n. 66/81 dell'on. Fanton alla Commissione	
Oggetto: Produzione lattiero-casearia e consistenza delle scorte	26
 n. 72/81 dell'on. Loo alla Commissione	
Oggetto: Sezione fuori quota del FESR	26
 n. 78/81 dell'on. Cousté al Consiglio	
Oggetto: Conferenza internazionale sulla situazione in Afganistan	27
 n. 82/81 di Sir Brandon Rhys Williams alla Commissione	
Oggetto: Parità del potere d'acquisto tra Stati membri	28
 n. 98/81 dell'on. van Aerssen ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione politica	
Oggetto: Collaborazione con Taiwan	28

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1629/80**di Lord O'Hagan****alla Commissione delle Comunità europee***(1° dicembre 1980)***Oggetto:** Prelievo di corresponsabilità

Sembra che la Corte dei conti disponga di prove secondo cui taluni Stati membri non avrebbero chiesto ai loro agricoltori di versare il prelievo di corresponsabilità.

1. L'informazione corrisponde al vero?
2. Di quali Stati membri si tratta?
3. Tutte le somme dovute sono state versate dagli agricoltori che vi erano tenuti?
4. Il prelievo di corresponsabilità è attualmente applicato in maniera corretta in tutti gli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione***(5 maggio 1981)*

1 a 3. I servizi della Commissione hanno constatato che in Francia il prelievo di corresponsabilità non è stato correttamente riscosso nei primi mesi di applicazione della regolamentazione comunitaria nel 1977. Le autorità francesi sostengono che all'epoca hanno incontrato serie difficoltà con taluni produttori soggetti al prelievo. In considerazione di tali difficoltà, la Francia ha versato al FEAOG, a valere su fondi nazionali, gli importi dovuti

per tale periodo. Secondo le informazioni ricevute, il regolamento definitivo delle somme dovute dai produttori è in corso.

4. Attualmente il prelievo di corresponsabilità è in genere regolarmente versato dai produttori alle autorità nazionali competenti e messo a disposizione del FEAOG.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1685/80**dell'on. Bettiza****alla Commissione delle Comunità europee***(4 dicembre 1980)***Oggetto:** Trattato di Osimo

Le componenti economiche del trattato di Osimo costituiscono parte integrante del trattato di cooperazione CEE-Iugoslavia.

Orbene, a 5 anni di distanza dalla conclusione dell'intesa italo-iugoslava, il programma di sviluppo della regione a cavallo delle due frontiere è stato completamente accantonato.

La Commissione delle Comunità europee può indicare quali misure intende prendere sul piano della politica regionale e sul piano degli interventi finanziari previsti dal trattato di cooperazione per favorire lo sviluppo della fascia confinaria, rafforzare le strutture del porto di Trieste e facilitare i contatti fra la parte meridionale della Comunità e il settentrione?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

L'accordo di cooperazione tra la CEE e la Jugoslavia comporta un protocollo finanziario che prevede la concessione alla Jugoslavia di prestiti della Banca europea per gli investimenti per un totale di 200 milioni di ECU su un periodo di cinque anni, destinati al finanziamento di progetti d'interesse comune atti a contribuire allo sviluppo economico della Jugoslavia. L'accordo di cooperazione prevede inoltre che, fra i progetti da finanziare, sarà data una certa priorità a quelli localizzati nella zona di frontiera che forma oggetto degli accordi di Osimo.

Per quanto riguarda la politica regionale, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta fornita dalla Commissione alla sua interrogazione scritta n. 1895/79 ⁽¹⁾ riguardante gli interventi finanziari del Fondo europeo di sviluppo regionale.

⁽¹⁾ GU n. C 206 dell'11. 8. 1980, pag. 5.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1772/80

dell'on. Battersby

alla Commissione delle Comunità europee

(23 dicembre 1980)

Oggetto: Pensioni di reversibilità erogate alle vedove negli Stati membri

1. Può la Commissione rendere noto l'ammontare, in unità di conto, delle pensioni di reversibilità previste in ciascuno Stato membro a favore delle vedove alla data del 1° dicembre 1980?
2. Può la Commissione precisare se queste pensioni siano soggette ad imposte e in tal caso quale aliquota fiscale venga riscossa nei singoli Stati membri?
3. Può far altresì sapere per ogni Stato membro se, a parità di condizioni, le lavoratrici vedove percepiscano una retribuzione inferiore a quella delle lavoratrici sposate?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

1. Le pensioni di reversibilità a favore delle vedove sono calcolate, in molti paesi, in misura percentuale

dell'ultima retribuzione del marito. Dato che la Commissione non dispone delle tabelle statistiche riguardanti tali retribuzioni — che possono differire notevolmente dalle retribuzioni medie — non è possibile stabilire l'ammontare in unità di conto di queste pensioni in ciascuno degli Stati membri.

2. In ciascuno Stato membro le pensioni di reversibilità a favore delle vedove, erogate conformemente alle disposizioni della sicurezza sociale, sono totalmente o parzialmente soggette all'imposta sul reddito, ad eccezione delle pensioni corrisposte nel Regno Unito alle vedove di guerra, a decorrere dal 6 aprile 1979. Taluni paesi concedono speciali esenzioni fiscali, applicabili alle pensioni a favore delle vedove. Nei Paesi Bassi, ad esempio, l'ammontare dello sgravio dipende dall'età e dallo stato di famiglia della vedova. Pertanto, non è possibile stabilire l'ammontare delle imposte rimosse in ciascuno Stato membro, senza conoscere i redditi della vedova.

3. La Commissione non dispone di dati statistici comparativi sulle retribuzioni delle lavoratrici vedove e delle lavoratrici sposate, «a parità di condizioni».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1777/80

dell'on. Notenboom

alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1981)

Oggetto: Metodi di determinazione delle risorse proprie in conto IVA

1. Potrebbe la Commissione indicare con chiarezza le disparità di ordine amministrativo concernenti:
 - a) i contribuenti,
 - b) le ispezioni fiscali,
 - c) i servizi tributari o altri enti nazionali,
 - d) l'istanza europea di controllo,

in ordine all'applicazione, per la fissazione delle risorse proprie in conto IVA, sia del metodo della dichiarazione fiscale, sia del metodo statistico?

2. Quali esperienze sono state, a tutt'oggi, acquisite tanto dagli Stati membri che applicano il metodo dichiarativo, quanto da quelli che applicano il metodo statistico?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

1. Fra i sei Stati membri che dal 1979 hanno applicato il nuovo regime IVA previsto nella sesta direttiva 77/388/CEE ⁽¹⁾ soltanto la Danimarca, ha chiesto di applicare il metodo della dichiarazione al fine di determinare la base delle risorse proprie IVA che essa deve mettere a disposizione della Comunità. Gli altri Stati membri, e cioè il Belgio, la Francia, l'Italia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, hanno chiesto di applicare il metodo delle entrate.

La scelta dell'uno o dell'altro metodo da parte degli Stati membri non ha prodotto cambiamenti significativi rispetto alla situazione preesistente per quanto riguarda gli obblighi amministrativi che incombono ai soggetti passivi dell'IVA. In linea di massima tale scelta non influisce neppure sui controlli tributari nazionali. Viceversa i compiti che incombono alle amministrazioni nazionali per la determinazione della base delle risorse proprie in conto IVA sono diversi a seconda del metodo perseguito. Infatti, se si applica il metodo della dichiarazione, tale base risulta dalla centralizzazione dei dati all'uopo forniti nelle dichiarazioni dei contribuenti, mentre il metodo delle entrate implica non solo la centralizzazione di tutti i dati relativi alle entrate IVA ma anche l'utilizzazione dell'insieme complesso di dati e stime statistiche di cui bisogna tener conto per il calcolo dell'aliquota media ponderata. Al momento della verifica il controllo comunitario deve evidentemente tener conto di questa situazione di fatto.

2. Per l'esercizio 1979, i sei Stati membri in questione hanno comunicato nel luglio 1980 il primo estratto definitivo della loro base IVA, come previsto dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2892/77.

È dunque solo sulla base dei sei estratti che la Commissione poteva iniziare i controlli previsti dall'articolo 12 dello stesso regolamento; attualmente, sono stati visitati tre Stati membri (Francia, Italia e Paesi Bassi) ma la Commissione non ha ancora potuto trarre tutte le conclusioni dal risultato di tali visite.

Fra gli Stati membri visitati nessuno applica il metodo della dichiarazione; il controllo in Danimarca verrà effettuato nel marzo prossimo.

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1815/80

dell'on. Damseaux

alla Commissione delle Comunità europee

(12 gennaio 1981)

Oggetto: Convenzioni sull'aiuto reciproco in materia di protezione civile

Potrebbe la Commissione comunicare quali fra gli Stati membri abbiano firmato fra di loro convenzioni sull'aiuto reciproco in materia di protezione civile in caso di catastrofi o gravi incidenti (lotta antincendio, ecc.) nelle zone di frontiera? Non sarebbe eventualmente opportuno procedere all'elaborazione d'una legislazione comunitaria in materia?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(7 maggio 1981)

Si rinvia l'on. parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta n. 1307/80 degli on. van Aleman e Irmer ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 115 del 18. 5. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1878/80

dell'on. Balfe

alla Commissione delle Comunità europee

(19 gennaio 1981)

Oggetto: Relazioni commerciali tra la CEE ed il Comecon

Riconosce la Commissione l'urgenza di incoraggiare dovunque possibile le relazioni commerciali tra la CEE ed il Comecon?

Condivide la Commissione il mio disappunto circa l'inerzia totale della delegazione Parlamento europeo/Comecon, che, negli ultimi diciotto mesi, ha tenuto una sola riunione della durata di circa un'ora?

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

1. La Commissione si è sempre pronunciata a favore di un armonioso sviluppo degli scambi con tutti i paesi terzi, compresi quelli a commercio di Stato. La Commissione ritiene che attualmente occorra adoperarsi in particolar modo per incentivare le nostre esportazioni nei paesi dell'Est, giacché negli ultimi anni la loro espansione è stata nettamente inferiore ai tassi d'incremento registrati dalle importazioni provenienti da quei paesi.

2. La Commissione non si reputa competente per rispondere a questa interrogazione, che verte sull'attività del Parlamento europeo.

permanente di pronto intervento organizzata con criteri militari potrebbe costituire un mezzo indispensabile in caso di catastrofe pubblica, in particolare per salvare vite umane. Pertanto essa non prevede in questo momento di avviare studi sulle possibilità di creare una siffatta forza.

La Commissione prosegue invece le sue riflessioni sull'utilità di una rete permanente, elastica, di corrispondenti da mettere a disposizione degli Stati membri per consentire un'informazione comune costante, e perciò immediata, sui mezzi di soccorso utilizzabili dalle strutture nazionali di «protezione civile» di volta in volta interessate.

Essa fa inoltre presente che sono già a buon punto consultazioni in tal senso, con gli esperti degli Stati membri, in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera in caso di incidenti importanti o di malattie eccezionalmente gravi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1913/80

degli on. Gaiotti, Cassanmagnago Cerretti, Pedini, Del Duca, Filippi, Sassano, Ghergo e Colleselli
alla Commissione delle Comunità europee

(19 gennaio 1981)

Oggetto: Gruppo comunitario di pronto intervento per pubbliche calamità

Il tragico terremoto dell'Italia meridionale mette in risalto quanto sia importante disporre tempestivamente nei paesi della Comunità di mezzi di intervento immediato per pubbliche calamità, utili soprattutto a salvare vite umane.

Ritiene la Commissione di avviare subito uno studio di fattibilità per creare una forza civile comunitaria permanente di pronto intervento, tuttavia organizzata con criteri militari?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

La Commissione non pensa che, allo stadio in cui la Comunità si trova attualmente, una forza civile comunitaria

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1914/80

degli on. Geurtsen, van den Heuvel, Boot e Donnez
al Consiglio delle Comunità europee

(19 gennaio 1981)

Oggetto: Repressione dell'obiezione di coscienza in Grecia

Risulta che in Grecia, a varie riprese, in applicazione della legge sul rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza (in particolare per quanto riguarda i testimoni di Geova) taluni obiettori di coscienza sono stati di nuovo arrestati e condannati non appena scontata la pena detentiva.

1. Può il Consiglio far sapere se siffatte pratiche cesseranno, visto che esse sono contrarie alle norme in vigore nella Comunità in materia di diritti dell'uomo?
2. Di quali mezzi dispone e si avvale il Consiglio per indurre il governo greco a rispettare i diritti umani?

(Vedi anche la risoluzione 337 del 26 gennaio 1977 dell'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa).

Risposta

(7 maggio 1981)

La materia oggetto dell'interrogazione rivolta dall'onorevole parlamentare è di competenza dello Stato membro interessato.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1925/80**dell'on. Percheron****alla Commissione delle Comunità europee**

(19 gennaio 1981)

Oggetto: Contingentamento della produzione di acciaio nella Comunità

Può la Commissione precisare la ripartizione, per regione, della produzione di acciaio in seguito alla fissazione delle quote di produzione?

Quali misure ha essa adottato per ovviare alle ripercussioni sociali che potrebbero risultarne?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(7 maggio 1981)

Per il quarto trimestre 1980, la percentuale di produzione di acciaio grezzo per ogni Stato membro della Comunità è stata la seguente:

R.f. di Germania	34,19 %
Francia	16,89 %
Italia	21,92 %
Regno Unito	10,63 %
Belgio	8,64 %
Paesi Bassi	3,76 %
Lussemburgo	3,42 %
Danimarca	0,53 %
Irlanda	0,01 %

EUR 9 100,00 %

Tali percentuali per il quarto trimestre riguardano sia i prodotti sottoposti al sistema delle quote che quelli esclusi da tale regime. È comunque opportuno sottoli-

neare che la produzione di numerose imprese è rimasta inferiore alle quote di produzione a causa della struttura particolare o della congiuntura più o meno favorevole di alcuni mercati.

Inoltre, l'obiettivo dell'introduzione del contingentamento della produzione non consiste nel modificare la percentuale di ogni paese o regione nella produzione comunitaria di acciaio bensì nel ripartire equamente su tutte le conseguenze della crisi.

Il ricorso all'articolo 58 del trattato CECA intende, tra l'altro, evitare un deterioramento della situazione dell'occupazione. Infatti, può essere continuata la ristrutturazione dell'industria siderurgica che dovrebbe, in linea di massima, escludere un nuovo aumento della disoccupazione. Inoltre l'articolo 56, paragrafo 2 b) del trattato CECA prevede la possibilità di concedere sovvenzioni ai lavoratori dell'industria siderurgica. A tale titolo, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta riguardante l'introduzione di un contributo temporaneo speciale destinato ad aiutare i lavoratori di tale settore nel quadro del programma comunitario di ristrutturazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1926/80**dell'on. Squarcialupi****alla Commissione delle Comunità europee**

(4 febbraio 1981)

Oggetto: Scuola europea di Lussemburgo — Modificazione della settimana scolastica

1. Cosa pensa la Commissione della decisione presa il 3 dicembre 1980 dal Consiglio di amministrazione della Scuola europea di Lussemburgo, nel quale essa è rappresentata da uno dei suoi alti funzionari, di introdurre, a partire dalla riapertura della scuola a settembre 1981, una importante modificazione della settimana scolastica, tenendo conto del fatto che tale decisione è stata presa contrariamente al parere dei rappresentanti dell'Associazione dei genitori di allievi?

2. La Commissione ritiene che tale presa di posizione sia compatibile con l'orientamento politico da essa definito a favore di una partecipazione reale degli interessati alla presa di decisioni che li riguardino, orientamento che si evince ad esempio dall'articolo 123 della proposta modificata di regolamento (Bollettino delle Comunità europee-Supplemento n. 4/75 relativo allo statuto della società per azioni europea — Modificazione conforme al parere del Parlamento europeo — GU n. C 93 del 7 agosto 1974, pagina 22), articolo che prevede che il consenso del comitato aziendale europeo (organo incaricato della rappresentanza dei lavoratori) è necessario «soprattutto»

per qualsiasi decisione del comitato di direzione concernente la definizione dei principi relativi sia all'inizio e alla fine del tempo di lavoro, sia al piano delle ferie?

3. In via più generale, la Commissione ritiene che le decisioni amministrative in materia di scuola debbano esser prese dando all'interesse del fanciullo la priorità rispetto alle esigenze di carattere economico?

**Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

1. La Commissione appoggia la decisione presa dal consiglio di amministrazione della Scuola europea di Lussemburgo di introdurre una settimana scolastica di cinque giorni a partire dal settembre 1981. Tale decisione è stata infatti suggerita da valide e importanti considerazioni economiche, tra cui la prospettiva di risparmiare il 5 % circa sull'attuale consumo di energia. La Commissione ricorda inoltre che solo un'esigua maggioranza dei genitori era contraria alla modifica.

2. La Commissione non ritiene di poter accettare il raffronto stabilito dall'onorevole parlamentare tra la gestione di un'impresa commerciale e l'amministrazione di una scuola, e conseguentemente, a suo giudizio, la questione dell'incompatibilità non si pone.

3. La Commissione non appoggerebbe in nessun caso una decisione che considerasse nociva per il profitto scolastico degli alunni: a tale riguardo, essa ha tenuto conto in particolare del fatto che nelle altre otto scuole europee esiste da tempo la settimana di cinque giorni e che ciò non risulta avere inciso negativamente sul profitto degli alunni.

abbastanza convincenti per continuare ad autorizzare l'impiego di tale prodotto.

In queste condizioni, non ritiene il Consiglio che sarebbe il caso di disporre un divieto generale dell'uso dell'etossichina come agente antiossidante?

Risposta

(7 maggio 1981)

1. Ai sensi della direttiva 70/357/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, modificata da ultimo con la direttiva 78/143/CEE ⁽²⁾ concernente le sostanze che hanno effetti antiossidanti, gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1980 le legislazioni nazionali che autorizzano l'uso dell'etossichina nel trattamento delle mele e delle pere.

Il 29 luglio 1980 la Commissione ha proposto al Consiglio una nuova modifica di questa regolamentazione intesa in particolare a non rinnovare tale autorizzazione in quanto non è ancora possibile prendere una decisione definitiva sull'opportunità di ammettere l'uso dell'etossichina nel trattamento delle mele e delle pere e che in ogni caso non si deve ritenere che tale trattamento abbia effetti antiossidanti. Il Parlamento europeo, già consultato, ha dato parere favorevole sulla proposta il 21 novembre 1980.

2. L'etossichina pertanto non è più autorizzata in quanto antiossidante nell'alimentazione umana dal 1° gennaio 1981 ma il Consiglio fino a questo momento non ha confermato tale divieto dato che l'ultima proposta della Commissione a cui si è fatto cenno in precedenza suscita ancora difficoltà per quanto concerne lo statuto proposto per altre sostanze antiossidanti.

⁽¹⁾ GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 44 del 15. 2. 1978, pag. 18.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1928/80

dell'on. Damseaux

al Consiglio delle Comunità europee

(5 febbraio 1981)

Oggetto: Etossichina

L'etossichina è stata inserita nella direttiva CEE relativa al commercio di sostanze aventi effetti antiossidanti. Tuttavia, gli Stati membri che in precedenza autorizzavano l'uso dell'etossichina per il trattamento antiriscaldamento delle mele e delle pere, possono mantenere tale autorizzazione.

Il comitato scientifico per l'alimentazione umana è però del parere che i dati tossicologici disponibili non siano

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1982/80

dell'on. Van Miert

alla Commissione delle Comunità europee

(9 febbraio 1981)

Oggetto: Presentazione di certificati di origine nel quadro degli scambi intracomunitari

1. È noto alla Commissione che, nonostante la sentenza della Corte di giustizia relativa alla causa

Donckerwolke (causa 41/76) e disattendendo la decisione 80/47/CEE del 20 dicembre 1979 (GU n. L 16 del 1980), la Francia continua ad esigere la presentazione ai servizi doganali di certificati di origine per l'importazione di taluni prodotti (in particolare tessuti) già in libera pratica in uno degli altri Stati membri?

2. Può confermare la Commissione che il Regno Unito e la Repubblica irlandese hanno preso in considerazione un ripristino dell'obbligo di presentare certificati di origine in relazione a merci provenienti dagli altri paesi comunitari, qualora il provvedimento legislativo francese in materia (decisione n. 79-175 del 25 settembre 1979) non venga conformato a breve scadenza alla giurisprudenza e agli atti legislativi di cui sopra?

3. Ha avviato la Commissione la procedura prevista dall'articolo 169 del trattato di Roma per l'abolizione di queste misure che ostacolano gli scambi e sono in grave contrasto con il diritto comunitario? Qualora non abbia ancora avviato siffatta procedura, intende essa avviarla in un prossimo futuro?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(7 maggio 1981)

1 e 3. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, le autorità francesi subordinano l'importazione di taluni prodotti alla presentazione di un certificato d'origine.

La Commissione ha chiesto alle autorità francesi, come pure a quelle degli altri Stati membri, di abolire l'obbligo di siffatti certificati nell'ambito degli scambi intracomunitari.

Qualora in questi scambi gli Stati membri continuassero ad esigere certificati di origine vietati in forza delle decisioni 80/47/CEE ⁽¹⁾ e 80/605/CEE ⁽²⁾, la Commissione perseguirà le violazioni del diritto comunitario.

2. Per quanto risulta ai servizi della Commissione, attualmente le norme relative alla giustificazione dell'origine sono applicate correttamente negli Stati membri cui si riferisce l'onorevole parlamentare. La Commissione più assicurargli che essa vigila attentamente affinché la situazione non subisca modifiche.

⁽¹⁾ GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 30. 6. 1980, pag. 20.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1984/80

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(9 febbraio 1981)

Oggetto: Smantellamento di centrali nucleari

Basandosi presumibilmente sul verbale di una riunione del Central Electricity Generating Board, dell'Atomic Energy Authority del Regno Unito e del Demolition and Dismantling Industry Register del governo britannico sullo smantellamento delle centrali nucleari, il Sunday Times ha pubblicato il 2 novembre 1980 un articolo in cui si afferma che, per ovviare ai problemi dei residui radioattivi e dei relativi costi, i responsabili britannici di centrali nucleari stanno contemplando la possibilità di seppellire in blocchi di cemento, per un periodo massimo di 500 anni, noccioli di reattori di centrali nucleari disattivate.

Il 27 marzo 1979 il Consiglio ha approvato un programma di ricerca pluriennale sullo smantellamento delle centrali nucleari ⁽¹⁾ in seguito ad una proposta della Commissione del 17 maggio 1978 ⁽²⁾, sulla quale il Parlamento europeo aveva espresso parere favorevole in base alla relazione presentata dall'on. Flämig a nome della commissione per l'energia e la ricerca ⁽³⁾. La proposta della Commissione, la relazione Flämig e la decisione del Consiglio sono concordi nell'affermare che lo smantellamento avrebbe dovuto svolgersi in tre fasi:

Primo, sigillatura e controllo in permanenza dell'impianto («conservazione in naftalina»); secondo, riduzione al minimo delle sezioni contaminate ed estensione dello schermo biologico di calcestruzzo al nocciolo del reattore («seppellimento»); terzo, smontaggio di tutte le parti restanti dell'impianto, in modo da rendere superflui la sorveglianza e il controllo in materia di protezione radiologica («evacuazione completa»). Il costo dell'evacuazione completa ammonta, secondo le stime, al 15 % circa del costo di costruzione della centrale nucleare; inoltre, quest'ultimo stadio potrebbe iniziare soltanto dopo che sia trascorso un lasso di tempo sufficiente a consentire l'estinzione della radioattività più pericolosa (dai 40 ai 100 anni).

1. È pronta la Commissione a dichiararsi decisamente favorevole ad una politica di smantellamento completo delle centrali nucleari disattivate?
2. È d'accordo che il costo dello smantellamento completo deve essere sostenuto dai responsabili delle centrali nucleari conformemente al principio «chi inquina paga»?

⁽¹⁾ Decisione del Consiglio 79/334/Euratom; GU n. L 83 del 3. 4. 1979, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. C 146 del 21. 6. 1978, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. C 6 dell'8. 1. 1979, pag. 17.

3. Intende la Commissione tener conto di questi costi nel calcolare i costi comparativi di diversi modi di produzione?
4. Conviene la Commissione sul fatto che il seppellimento a lungo termine di centrali nucleari smantellate non può garantire sicurezza e protezione per l'uomo e l'ambiente dai potenziali rischi connessi?
5. È disposta la Commissione a condannare una siffatta politica di seppellimento a lungo termine che può soltanto irrigidire l'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti di qualsiasi ulteriore sviluppo dell'energia nucleare?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(7 maggio 1981)

1. La Commissione ritiene che l'obiettivo ultimo dello smantellamento delle centrali nucleari sia quello di liberare il sito degli impianti per adibirlo ad eventuali altri usi. Rinviando di alcuni decenni lo smantellamento delle parti radioattive si potrebbe limitare notevolmente l'esposizione alle radiazioni di coloro che svolgono le operazioni.
2. In linea di massima si riconosce che il costo dello smantellamento deve essere sostenuto dai responsabili delle centrali (i quali a loro volta possono far ricadere l'onere sui consumatori di energia elettrica).
3. La Commissione tiene conto del costo dello smantellamento delle centrali nucleari nei calcoli comparati dei costi di produzione dell'energia elettrica.

4 e 5. Il seppellimento, anche per lunghissimi periodi, dei reattori di centrali nucleari disattivate non comporta alcun rischio per la sicurezza e la protezione dell'uomo e del suo ambiente purché si garantisca l'integrità delle barriere che racchiudono i materiali radioattivi. Le misure tecniche necessarie per mantenere e controllare questa integrità a lungo termine e i fattori di protezione radiologica che incidono sulla scelta del momento opportuno per liberare i siti vengono studiati nell'ambito del programma comunitario nel settore. I periodi presi in considerazione in queste ricerche ai fini dello smantellamento completo sono comunque di gran lunga inferiori a 500 anni e non superano mai il secolo. Infatti in base alle conoscenze di cui attualmente si dispone non si ricaverebbe alcun vantaggio sotto l'aspetto della radioprotezione nel ritardare più a lungo lo smantellamento completo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1987/80

dell'on. Coppieters

alla Commissione delle Comunità europee

(9 febbraio 1981)

Oggetto: Misure comunitarie per la protezione della balena

Nel rispondere alla mia precedente interrogazione n. 732/80 ⁽¹⁾ e nei documenti presentati al Parlamento, la Commissione persiste nel proporre prima un divieto d'importazione dei «principali prodotti ricavati dai cetacei» e «in una fase successiva» estendere eventualmente tale divieto ai «prodotti secondari».

Può la Commissione spiegare in qual modo immagina che sia possibile estrarre e commerciare prodotti secondari senza uccidere le balene?

⁽¹⁾ GU n. C 283 del 3. 11. 1980, pag. 21.

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

Il 20 gennaio 1981 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 348/81 ⁽¹⁾ relativo a un regime comune applicabile alle importazioni di prodotti ricavati dai cetacei. La Commissione fa presente all'onorevole parlamentare che l'elenco dei prodotti figuranti nell'allegato del regolamento succitato comprende già un gran numero di prodotti secondari. La Commissione continua d'altronde a studiare l'opportunità di procedere ad un ampliamento di tale elenco ed elaborerà, se del caso, altre proposte.

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2011/80

dell'on. Damseaux

alla Commissione delle Comunità europee

(16 febbraio 1981)

Oggetto: Disoccupazione dei laureati

In risposta all'interrogazione 1349/79 del 14 dicembre 1979, il sig. Vredeling, a nome della Commissione, ha di-

chiarato il 22 maggio 1980 ⁽¹⁾ che i servizi di quest'ultima avevano commissionato una ricerca sulla disoccupazione tra i laureati, i cui risultati forniranno alcuni dei dati statistici e dei ragguagli sui programmi specifici svolti dagli Stati membri per tentar di porre rimedio a tale situazione.

Può far sapere la Commissione a che punto è l'inchiesta e a quali conclusioni è giunta finora?

D'altra parte, non pensa la Commissione che sarebbe opportuno svolgere un'azione a livello comunitario per tentare di risolvere questo grave problema?

⁽¹⁾ GU n. C 156 del 25. 6. 1980, pag. 24.

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

All'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento è stata spedita copia della relazione sullo studio relativo alla disoccupazione tra i laureati effettuato, per conto della Commissione, dall'Istituto per il mercato del lavoro e per le ricerche sull'occupazione di Norimberga. La Commissione intende distribuire la relazione, per informazione, a persone interessate tanto all'istruzione postsecondaria ed alla formazione professionale quanto alle questioni relative al mercato del lavoro.

Dalle conclusioni della relazione risulta che, sebbene il livello della disoccupazione tra i laureati sia aumentato negli ultimi anni, nondimeno esso è più basso del livello di disoccupazione generale, che i laureati godono di una sicurezza di lavoro considerevolmente elevata e che vi è tendenza a corrispondere loro retribuzioni più alte.

In queste condizioni, la Commissione ritiene di dover continuare a dare la priorità alle necessità di coloro che lasciano la scuola con un grado di qualificazione e di formazione professionale inferiori. Tuttavia, il Fondo sociale europeo dà il suo contributo a un certo numero di programmi in diversi settori d'intervento ai quali partecipano i laureati.

I laureati godono inoltre, al pari degli altri giovani, delle misure adottate dalla Comunità nell'ambito del FESR, del FEAOG e della BEI, per creare nuovi posti di lavoro o per provvedere alle infrastrutture necessarie per favorire nuovi investimenti di capitali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2022/80

dell'on. Damseaux

alla Commissione delle Comunità europee

(16 febbraio 1981)

Oggetto: Sottocomitato per la cooperazione commerciale ACP-CEE nel settore dei prodotti tessili

Può la Commissione fare il punto sui lavori e i risultati ottenuti dal sottocomitato per la cooperazione commerciale (ACP/CEE) per le importazioni di prodotti tessili?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(6 maggio 1981)

Nell'ultima riunione del sottocomitato di cooperazione commerciale ACP-CEE del 10 ottobre 1980, la Comunità ha nuovamente richiamato l'attenzione degli Stati ACP sull'acuta crisi del settore comunitario tessili-abbigliamento, che da vari anni ha reso necessaria l'instaurazione di una specifica politica commerciale al fine di moderare il ritmo delle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento in provenienza dai paesi a basso prezzo di costo.

La suddetta riunione ha offerto al portavoce della Comunità l'occasione di affermare che gli scambi di opinioni ai quali avevano proceduto a varie riprese gli Stati ACP e CEE avevano consentito di raggiungere un buon livello di reciproca informazione dei partner ed invitato gli Stati ACP a meglio tenere sotto controllo lo sviluppo della loro produzione destinata all'esportazione nella Comunità.

Le esportazioni di tessuti degli Stati ACP sono rimaste globalmente compatibili con la politica svolta dalla Comunità in questo settore. Si noti che esse coprono appena l'1,2% delle importazioni comunitarie extra-CEE di prodotti tessili e dell'abbigliamento, e rappresentano l'1,6% delle importazioni provenienti dai paesi a basso prezzo di costo nonché lo 0,5% del consumo comunitario.

La seconda convenzione di Lomé, entrata in vigore il 1° gennaio 1981, dispone di istituire procedure di consultazione e di controllo statistico tali da consentire ai due gruppi di partner di migliorare le condizioni di costante concertazione al fine di evitare, per quanto possibile, che l'andamento delle esportazioni degli Stati ACP determini le perturbazioni di cui all'articolo 12 della citata convenzione. L'attuazione di queste procedure sarà oggetto, nei prossimi mesi, di profondi dibattiti all'interno del sottocomitato di cooperazione commerciale ACP-CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2032/80**dell'on. Scrivener****alla Commissione delle Comunità europee***(16 febbraio 1981)*

Oggetto: Situazione dell'occupazione nei paesi della Comunità europea

Il problema dell'occupazione nei paesi della Comunità europea resta particolarmente grave. Nel luglio 1980 la Commissione ha presentato gli obiettivi verso i quali doveva tendere la politica degli Stati membri per trovare soluzioni realistiche in un lasso di tempo accettabile.

A più di 6 mesi dalla presentazione del documento della Commissione e dopo che sono stati aditi il Consiglio e il comitato permanente per l'occupazione, può la Commissione far sapere:

1. Quali misure ha preso a favore dell'occupazione giovanile? Va infatti ricordato che nel 1976 i giovani fra i 16 e i 24 anni rappresentavano il 47 % di tutti i disoccupati dell'OCSE, ossia una percentuale notevolmente simile a quella della CEE;
2. il seguito dato e l'accoglienza riservata dagli Stati membri alle proposte della Commissione intese a dar vita a una nuova regolamentazione del tempo di lavoro, comprendente fra l'altro il lavoro a tempo parziale, dato che quest'ultima soluzione è attualmente oggetto di numerose discriminazioni, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli dei lavoratori a tempo pieno?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(5 maggio 1981)

1. La Commissione è molto preoccupata per il livello di disoccupazione giovanile: nel gennaio 1981, nella Comunità europea c'erano oltre 3 milioni di giovani disoccupati al di sotto dei 25 anni, pari al 38 % del numero complessivo dei disoccupati. Il loro numero era aumentato di oltre un quarto nei 12 mesi precedenti. La Commissione si è avvalsa del Fondo sociale europeo per promuovere la formazione professionale e per favorire l'occupazione dei giovani disoccupati. La Commissione riferirà in materia nella relazione annuale del Fondo sociale europeo che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 858/72 del Consiglio ⁽¹⁾ sarà presentata al Parlamento europeo entro il 1° luglio. La Commissione ha inoltre intrapreso un esame delle azioni avviate

dagli Stati membri al fine di offrire ai giovani una preparazione professionale, in conformità della raccomandazione della Commissione del 6 luglio 1977 ⁽²⁾: il suo rapporto in materia sarà pubblicato tra breve.

2. La Commissione ha fornito informazioni sui progressi di carattere generale acquisiti nel settore della ristrutturazione del tempo di lavoro nella risposta all'interrogazione scritta n. 1341/80 dell'on. O'Connell ⁽³⁾.

Frattanto, l'11 dicembre 1980, il comitato permanente per l'occupazione ha discusso la comunicazione della Commissione sul «Lavoro volontario a tempo parziale» ⁽⁴⁾ e sugli «Orientamenti comunitari sul pensionamento flessibile» ⁽⁵⁾. Per maggiori particolari sulle conclusioni tratte dal presidente nella riunione di dicembre relativa al lavoro volontario a tempo parziale ed alle iniziative della Commissione che vi faranno seguito, si rimanda alla risposta all'interrogazione scritta n. 1882/80 dell'on. Vernimmen ⁽⁶⁾.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 20. 7. 1977, pag. 18.

⁽³⁾ GU n. C 345 del 31. 12. 1980, pag. 21.

⁽⁴⁾ Doc. COM(80) 405 def.

⁽⁵⁾ Doc. COM(80) 393 def.

⁽⁶⁾ GU n. C 103 del 6. 5. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2039/80**dell'on. De Valera****alla Commissione delle Comunità europee***(16 febbraio 1981)*

Oggetto: Aiuto comunitario per il riassetto dei centri urbani

Può la Commissione fornire dati sull'entità degli aiuti concessi per il riassetto dei centri urbani negli Stati membri ed in particolare a Dublino?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(7 maggio 1981)

L'esigenza del recupero di alcuni centri urbani è pienamente riconosciuta. Tale recupero pone problemi di natura ed entità che variano fortemente da un paese all'al-

⁽¹⁾ GU n. L 101 del 28. 4. 1972, pag. 3.

tro. Per valutarli e risolverli non si dispone ancora di criteri generalmente accettati. Nel caso di Dublino, i progetti che, a grandi linee, possono essere considerati interventi di recupero del centro urbano e che hanno ricevuto un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale sono stati i seguenti:

- tre progetti per la costruzione di centrali telefoniche (1978 e 1979) per complessive 1 494 866 £IRL;
- un sistema a stampanti parallele (1979) per complessive 1 610 000 £IRL;
- elettrificazione della rete ferroviaria suburbana (1980) per complessive 5 478 000 £IRL.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2043/80

dell'on. Lalor

alla Commissione delle Comunità europee

(16 febbraio 1981)

Oggetto: Proposte e progetti della Commissione sui quali il Consiglio non ha deliberato

Può la Commissione rendere noto il numero di proposte e di progetti di decisioni, regolamenti e direttive ecc. sui quali il Consiglio non ha deliberato, nel 1980?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(7 maggio 1981)

Il numero di proposte pendenti sulle quali il Consiglio non aveva ancora deliberato alla data 31 dicembre 1980 ammonta a 589 e si ripartisce nel seguente modo:

- 83 proposte di decisione,
- 220 proposte di direttiva.
- 286 proposte di regolamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2044/80

dell'on. Le Roux

alla Commissione delle Comunità europee

(16 febbraio 1981)

Oggetto: Lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi

Può la Commissione render note le somme stanziolate dalle amministrazioni dei vari Stati membri per la ricerca sui mezzi chimici e meccanici di lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(7 maggio 1981)

Secondo le ultime informazioni di cui dispone la Commissione, le somme stanziolate dalle amministrazioni dei vari Stati membri per la ricerca sui mezzi chimici e meccanici di lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi ammontano attualmente ad oltre 4 milioni di ECU all'anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2046/80

dell'on. Le Roux

alla Commissione delle Comunità europee

(16 febbraio 1981)

Oggetto: Lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi

Può la Commissione indicare l'origine degli stanziamenti destinati dai vari governi alla ricerca sui mezzi chimici e meccanici di lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

Dalle informazioni ottenute dalla Commissione risulta che la maggior parte degli stanziamenti destinati dai vari

governi alla ricerca sui mezzi chimici e meccanici di lotta contro l'inquinamento marino da idrocarburi proven-gono, secondo gli Stati membri, dai bilanci dei ministeri incaricati della tutela dell'ambiente o della ricerca.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2052/80

dell'on. Muntingh

alla Commissione delle Comunità europee

(25 febbraio 1981)

Oggetto: Ecologia e sviluppo – Prestiti della BEI

Da un comunicato stampa del 10 dicembre 1980 risulta che la Banca europea per gli investimenti ha concesso un prestito di 4 milioni di UCE alla «Botswana Power Corporation» (che è un'azienda di Stato) per lavori di ampliamento di una centrale alimentata a carbone nel nord-est del Botswana. Inoltre, nel giugno dello stesso anno, la BEI ha concesso un prestito di 250 000 UCE a determinate condizioni per il finanziamento di studi di fattibilità in ordine alla costruzione di una seconda centrale a carbone di più ampie dimensioni.

1. Quali misure di protezione dell'ambiente sono state adottate onde ridurre al minimo gli inconvenienti ambientali che accompagnano l'estrazione, il trasporto e la combustione del carbone?
2. Quale percentuale dell'attuale prestito è destinata ad impianti per la protezione dell'ambiente? Di quali apparecchiature saranno dotati tali impianti?
3. Nell'ambito degli studi sulla fattibilità è previsto anche un capitolo sulla ricerca relativa agli investimenti necessari per la protezione dell'ambiente?
4. Qualora i costi implicati dalle misure di protezione dell'ambiente fossero tali da azzerare il rendimento della nuova centrale del Botswana, la Comunità europea potrebbe accollarsi in qualche modo parte dell'onere di tali costi?
5. È disposta la BEI ad adoperarsi affinché venga elaborata una relazione sulle conseguenze per l'ambiente del funzionamento della seconda centrale a carbone prima che sia presa una decisione in merito alla sua partecipazione alla costruzione di detta centrale?

Nell'ambito di questa relazione sulle conseguenze per l'ambiente dovrebbe essere altresì studiato l'impatto della crescente domanda del principale acquirente, che è una miniera di rame e nichel.

6. È disposta la BEI a far fronte alle spese comportate dall'elaborazione di questa relazione sulle conseguenze per l'ambiente, anche per sperimentare in linea generale l'utilità di uno strumento quale una relazione sulle conseguenze ambientali?

Risposta data dal sig. Ortoli
in nome della Commissione

(6 maggio 1981)

Il prestito che la Banca europea per gli investimenti ha concesso nel dicembre 1980 alla Botswana Power Corporation è destinato all'installazione di un nuovo turboalternatore e delle attrezzature connesse, in modo da portare la capacità della centrale termica di Selebi-Phikwe, nel nord-ovest del Botswana, da 60 a 80 MW. Per quanto concerne le preoccupazioni espresse dall'onorevole parlamentare, si deve far presente anzitutto che questa centrale, alimentata con carbone locale, funziona sin dal 1973 in condizioni soddisfacenti dal punto di vista della protezione dell'ambiente.

1. Il carbone utilizzato per l'alimentazione delle caldaie della centrale proviene da una miniera situata in una zona deserta a 150 km da Selebi-Phikwe e viene inoltrato per mezzo di una ferrovia che attraversa questa zona deserta. Gli eventuali inconvenienti ambientali connessi con l'estrazione e il trasporto del carbone sarebbero perciò in pratica irrilevanti e non richiedono quindi misure particolari. Per quanto concerne la combustione, si deve rilevare che il basso tenore di zolfo del carbone utilizzato non comporta rischi di tossicità. La centrale è dotata d'altronde di dispositivi per la filtrazione delle polveri.
2. Il prestito della BEI è destinato esclusivamente all'installazione del turboalternatore. L'investimento finanziato non comprende quindi alcun impianto specifico per la protezione dell'ambiente. La Banca ha tenuto comunque ad assicurarsi che la nuova caldaia sarà dotata, come le precedenti, di collettori di polveri per la filtrazione dei fumi, di modo che, a qualsiasi livello di carico ed anche quando gli impianti funzioneranno a pieno ritmo per lunghi periodi, i tenori di polveri per m³ di fumo non dovrebbero superare i 450 mg, livello che corrisponde più o meno a quello delle norme vigenti nei paesi membri della Comunità per le centrali di questo tipo.
3. Per quanto concerne lo studio sull'estensione della capacità di produzione di energia elettrica nel Botswana, i suoi risultati non sono ancora disponibili. La BEI non è quindi in grado di pronunciarsi sull'eventualità e la natura delle condizioni tecniche della sua eventuale partecipazione al finanziamento degli investimenti che questo studio potrebbe consigliare di intraprendere.
4. In ogni caso la BEI ritiene che, per ogni investimento per il quale viene richiesta la sua partecipazione, le attrezzature o le misure necessarie per la protezione dell'ambiente devono costituire parte integrante del progetto. Tali attrezzature saranno previste nel quadro del piano generale di finanziamento del progetto, che viene approvato dalla Banca. Ciò vale anche per le altre fonti comunitarie di finanziamento.
- 5 e 6. Nel corso dell'istruzione delle domande di finanziamento vengono esaminate anche le possibili

conseguenze del progetto sull'ambiente. La Commissione ritiene che nel caso menzionato dall'onorevole parlamentare non sia necessario predisporre una relazione specifica.

Come la BEI e il governo del Botswana, la Commissione è convinta che questi investimenti contribuiranno allo sviluppo economico del paese, riducendone la dipendenza dalle importazioni di petrolio. Questa centrale concilia le esigenze dello sviluppo economico con le preoccupazioni in materia di protezione dell'ambiente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2060/80

dell'on. Filippi

alla Commissione delle Comunità europee

(25 marzo 1981)

Oggetto: Possibile esclusione della provincia di Roma dai contributi della CEE

La provincia di Roma rischia di restare completamente tagliata fuori dal perimetro delle zone comprese nell'area di intervento della Cassa del Mezzogiorno.

Tale eventualità determinerebbe gravi, negative conseguenze per la struttura produttiva dell'intera provincia che risente, per un verso, del permanere di vaste zone economicamente depresse e, per l'altro, di tutti i gravissimi scompensi determinati dall'esistenza sul territorio provinciale di una megalopoli come Roma che esercita una forte e tumultuosa attrazione nei confronti delle zone limitrofe.

L'esclusione avrebbe, inoltre, la conseguenza di inibire — cosa forse ancora più grave — all'intero territorio della provincia di Roma la possibilità di usufruire dei contributi e dei benefici predisposti dalla Comunità economica europea per le aree regionali economicamente depresse con grave danno per il suo fragile e recente tessuto industriale che ha preso l'avvio anche in forza delle prospettive aperte dalla inclusione della zona nei piani di intervento regionale della Comunità.

In riferimento ai problemi connessi a tale pericolosa eventualità, si chiede alla Commissione:

1. se essa non ritenga opportuno un suo immediato e pressante intervento sul governo italiano al fine di evitare l'esclusione della provincia di Roma dalla zona di intervento della Cassa del Mezzogiorno;
2. se essa non ritenga, ad ogni buon conto, necessario mettere allo studio dei competenti organi comunitari l'elaborazione di meccanismi meno formali e buro-

cratici per la determinazione delle zone depresse che possono usufruire degli interventi di sostegno regionale della CEE;

3. se essa non riterrebbe, in ogni caso, indispensabile — prima di procedere alla esclusione della provincia di Roma dai benefici comunitari — avviare una indagine conoscitiva sulla reale situazione economica della provincia stessa d'intesa con gli enti locali interessati;
4. se, a suo parere, l'esclusione della provincia di Roma dai contributi CEE stanziati per le zone economicamente depresse, non risulti in palese, flagrante contrasto con l'impostazione del bilancio comunitario 1981, che si prefigge un rafforzamento degli interventi finalizzati a sanare lo squilibrio Nord-Sud ed un maggior coordinamento tra politiche regionali e nazionali?

Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione

(7 maggio 1981)

1, 3 e 4. Per quanto riguarda la determinazione delle regioni che possono usufruire dei regimi di aiuti nazionali, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che in base agli articoli 92 e seguenti del trattato CEE, essa interviene presso il governo di uno Stato membro soltanto nel caso in cui ritenga che un aiuto regionale non sia giustificato per l'una o l'altra regione designata dall'autorità nazionale.

2. Per quanto riguarda la determinazione delle regioni ammesse al beneficio degli aiuti comunitari, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che in base al regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale ⁽¹⁾, le regioni e zone in cui può intervenire il Fondo sono stabilite dagli Stati membri in applicazione dei loro regimi di aiuti a finalità regionale.

⁽¹⁾ GU n. C 36 del 9. 2. 1979, pag. 12.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2062/80

dell'on. Muntingh

al Consiglio delle Comunità europee

(25 febbraio 1981)

Oggetto: Ecologia e sviluppo nella foresta vergine brasiliana

Stando ad una notizia pubblicata nel «NRC handelsblad» del 24 settembre 1980, in Brasile si sono verificati

di recente gravi conflitti fra tribù di indios e contadini addetti al disboscamento di zone della foresta vergine. Ciò avviene perché la frontiera tra i «civili» ed i selvaggi si sposta vieppiù verso l'ovest raggiungendo man mano le ultime zone nelle quali gli indios vivono ancora appartati. I continui lavori di viabilità attraverso la regione amazzonica non fanno che accelerare tale processo. Per conto delle imprese di legname la foresta vergine viene abbattuta ed il terreno ottenuto è successivamente adibito all'allevamento estensivo del bestiame.

Due mesi or sono un gruppo di indios Txucarramae ha assalito una squadra di contadini intenti a dissodare la foresta vergine nella zona di frontiera che delimita la riserva Xingu. Tale incidente, che voleva essere un monito per coloro che occupano il territorio degli indios, ha costato la vita a 12 bianchi.

Di recente, 20 persone hanno perso la vita per mano degli indios Gorotire: il fatto di sangue si è verificato nel mentre contadini al servizio della «Fazenda Espadilha» si accingevano ad abbattere la foresta vergine nella loro riserva. A sud di tale riserva si estende, per 160 000 ettari, la «Fazenda Rio Dourado», proprietà della Volkswagen.

1. Quali sono le imprese europee proprietarie di terreni nella foresta amazzonica brasiliana?
2. Su quanti ettari si estendono tali terreni?
3. Sono noti i progetti di dette imprese in ordine ai terreni di cui sono proprietarie?
4. In quale misura tali progetti rappresentano una minaccia per la foresta amazzonica?

Risposta

(7 maggio 1981)

L'interrogazione rivolta dall'onorevole parlamentare non è di competenza del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2084/80

degli on. Muntingh, Albers, Cohen, Dankert, van den Heuvel, Krouwel-Vlam, van Minnen, Viehoff e Woltjer

alla Commissione delle Comunità europee

(25 febbraio 1981)

Oggetto: Ritardi nelle deliberazioni del Consiglio

1. Potrebbe la Commissione fornire agli interroganti, per ciascuna DG, una rassegna di tutti i testi normativi

pendenti da più di un anno dinanzi al Consiglio al 1° gennaio 1981?

2. Potrebbe la Commissione specificare per ciascun testo:

- a) da quanto tempo esso è in esame presso il Consiglio,
- b) quante volte il Consiglio ne ha discusso,
- c) il(i) motivo(i) principale(i) per cui essi sono da tanto tempo in esame,
- d) quando essa prevede che i testi verranno definitivamente approvati o respinti?

Risposta data dal sig. Thorn in nome della Commissione

(7 maggio 1981)

1. La Commissione prega gli onorevoli parlamentari di consultare l'elenco delle proposte pendenti dinanzi al Consiglio su cui il Parlamento ha già reso un parere. Questo elenco viene periodicamente trasmesso al Parlamento (il più recente data del 1° gennaio 1981 ⁽¹⁾) e indica da quanto tempo le proposte in questione attendono di passare all'esame.

2. Per quanto riguarda l'avanzamento della discussione delle proposte in seno al Consiglio, la Commissione ricorda che, secondo le procedure esistenti, essa è pronta ad informare il Parlamento, anzitutto nell'ambito delle commissioni parlamentari competenti, sulla propria azione al Consiglio concernente le singole pratiche.

⁽¹⁾ Doc. SEC(81) 52 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2142/80

dell'on. Radoux

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: Situazione economica e sociale

Nel comunicato diramato al termine dell'ultimo Consiglio europeo si afferma: «Per affrontare tale situazione è indispensabile uno sforzo congiunto dei governi nonché la collaborazione dei partner sociali. I vari strumenti comunitari dovranno continuare ad essere prioritariamente al servizio delle politiche volte a ridurre la disoccupazione strutturale e a migliorare l'infrastruttura e la situazione economica delle regioni rurali più svantaggiate».

Può la Commissione comunicare se intende presentare precise proposte a tale proposito o se il dialogo si svolgerà esclusivamente tra i rappresentanti dei governi, da un lato, e le parti sociali dall'altro?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(6 maggio 1981)

L'impiego dei diversi strumenti finanziari comunitari a fini strutturali in vista soprattutto di migliorare la situazione dell'occupazione e l'infrastruttura nelle regioni meno favorite costituisce uno degli obiettivi permanenti della Comunità.

Nel quadro della sua strategia economica e sociale generale, la Commissione studia attualmente i mezzi per dare un particolare impulso alla creazione di posti di lavoro e per facilitare l'adattamento delle strutture sociali e industriali delle regioni meno favorite. Al momento opportuno, essa consulterà sui propri lavori le parti sociali, prima di sottoporre delle proposte al Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2151/80

dell'on. Ewing

**ai ministri degli affari esteri dei dieci Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica**

(5 marzo 1981)

Oggetto: Diplomatico svedese scomparso

Potrebbero i ministri degli affari esteri interporre i loro buoni uffici per indagare sul caso del diplomatico svedese Raoul Wallenberg, mettendosi in contatto con i governi interessati?

Risposta

(8 maggio 1981)

La presidenza osserva che finora il governo svedese non ha richiesto in qualsivoglia forma l'intervento di altri governi, a titolo collettivo o individuale. I ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea non hanno pertanto mai svolto uno scambio di opinioni al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2162/80

dell'on. Michel

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: Mancata cooperazione fra le CEE e gli Stati ACP nel settore della tutela dei lavoratori, dei consumatori e dell'ambiente

L'adozione di misure comunitarie nel settore della protezione dell'ambiente (relative ad esempio ai cloro-fluorocarburi o al biossido di titanio) potrebbe indurre le industrie inquinanti o sottoposte a vincoli speciali a spostare i loro stabilimenti in altri paesi con esigenze meno rigorose.

D'altro canto l'adozione, in base all'articolo 100 del trattato, di norme comunitarie sulla sicurezza di prodotti quali medicinali, additivi alimentari, cosmetici, materiale elettrico, solventi, vernici, pesticidi organoclorati, materiale agricolo, recipienti a pressione ecc. può dar adito all'esportazione di prodotti che presentano un pericolo per i lavoratori o per i consumatori. Infatti, la fabbricazione o lo smercio delle scorte di prodotti non conformi alle norme di sicurezza sono tuttora autorizzati a condizione che vengano venduti al di fuori della Comunità. Tale fenomeno è ben noto e i servizi della Commissione sono probabilmente al corrente di svariati casi di prodotti vietati o rifiutati negli Stati Uniti o altrove, perché potenzialmente pericolosi per la salute, e che sono commercializzati in uno o più Stati membri della CEE.

1. La convenzione di Lomé II ha in sostanza un carattere economico, benché l'allegato XV, relativo alla tutela dei lavoratori degli ACP migranti nella CEE, presenti, su base di reciprocità una clausola sociale nel quadro della cooperazione ACP-CEE. Tuttavia, l'articolo 100 del trattato persegue anch'esso, almeno formalmente, soltanto obiettivi economici. Può la Commissione prevedere in futuro una collaborazione intesa a promuovere norme comuni?
2. Gli Stati ACP non dispongono in genere di un'infrastruttura amministrativa che consenta loro di elaborare norme di tutela dei lavoratori o dei consumatori con la stessa facilità degli Stati della CEE.

È già stata sollecitata la Commissione a dare il suo aiuto ad alcuni Stati ACP desiderosi di emanare disposizioni legislative nel settore?

3. Il sistema comunitario d'informazione reciproca sui prodotti pericolosi potrebbe essere esteso — in un'opportuna veste ufficiale o ufficioso — agli Stati ACP che lo auspicassero?
4. Non ritiene la Commissione, in particolare, che i prodotti della CEE esportati in tali Stati dovrebbero essere irreprensibili dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori e dei consumatori?
5. Non ritiene inoltre che l'adozione di direttive in materia di protezione dell'ambiente possa provocare l'esportazione pura e semplice dell'inquinamento verso popolazioni meno tutelate?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(7 maggio 1981)

1 e 2. I paesi ACP non hanno chiesto alla Commissione alcun aiuto nel settore citato dall'onorevole parlamentare. Normalmente questo tipo di cooperazione nel campo della legislazione sociale viene fornito dall'organizzazione internazionale del lavoro, che ne ha la competenza e la responsabilità specifiche, a qualsiasi Stato che lo richieda. Ciò non esclude la possibilità di elaborare con alcuni PVS norme comuni in particolare nell'ambito della convenzione di Barcellona per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento.

3. Il sistema di informazione cui si riferisce l'onorevole parlamentare non è stato ancora adottato dal Consiglio. La Commissione è disposta tuttavia a collaborare con tutti gli Stati terzi, compresi gli ACP, che volessero intraprendere un'azione analoga a quella prevista a livello comunitario, pur sapendo che spetta a ciascun paese decidere se l'importazione di un prodotto è autorizzata o vietata sul proprio territorio.

4. Sì, fermo restando il diritto sovrano di ciascuno Stato cui si è accennato al punto 3.

5. No, purché la Commissione cerchi di ottenere il consenso degli Stati terzi in occasione dei negoziati che hanno luogo nel quadro del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente o di varie convenzioni internazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2179/80

dell'on. Vernimmen

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: Sviluppo dell'industria europea dei «chips»

Tutti sanno ormai che la terza rivoluzione industriale è imperniata sulla microelettronica e sui chips, per la cui produzione l'Europa segna, però, un gravissimo ritardo rispetto agli Stati Uniti e al Giappone. L'Europa, perciò, se vuol mantenere nei prossimi decenni la sua posizione di spicco sulla scena mondiale, dovrà compiere negli anni avvenire sforzi giganteschi per conquistare un posto sul mercato dei chips. A questo proposito alle autorità europee incombe un'enorme responsabilità.

Può far sapere la Commissione quali azioni intende promuovere su questo piano nei prossimi anni per permettere all'Europa di recuperare il suo forte ritardo in materia?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(5 maggio 1981)

La Commissione condivide il parere che la Comunità debba compiere sforzi giganteschi per conquistare un posto nel mercato dei «chips». L'attività dovrà essere orientata contemporaneamente verso l'acquisizione di adeguate capacità di progettazione, fabbricazione ed impiego di micro-circuiti avanzati.

La Commissione ritiene che il ruolo principale delle autorità pubbliche in questo processo consista nel garantire che le risorse umane e finanziarie, relativamente scarse nella Comunità, vengano indirizzate verso comuni obiettivi strategici chiave e che vengano create in tutta la Comunità le premesse per consentire all'industria di svolgere una funzione attiva.

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi, la Commissione ha elaborato e presentato al Consiglio una proposta di azione nel campo della tecnologia della microelettronica ⁽¹⁾ che definisce il quadro per:

- a) consultazioni e coordinamento sistematico delle attività nazionali e dei progetti di sostegno;

⁽¹⁾ Doc. COM(80) 421 del settembre 1980.

- b) la promozione dello sviluppo dell'infrastruttura necessaria per la progettazione e la costruzione di circuiti integrati (strumenti di progettazione con l'aiuto dei calcolatori e apparecchiatura di costruzione) e sostegno alle attività relative di R e S;
- c) la diffusione delle conoscenze di base sulla progettazione e l'applicazione di circuiti integrati avanzati.

La Commissione ritiene inoltre che una politica più liberale di commesse pubbliche per i beni relativi alla microelettronica che consenta di creare un più ampio mercato omogeneo nella Comunità per questi prodotti rappresenterà un elemento essenziale per il successo delle proprie attività.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2208/80

dell'on. Boserup

alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1981)

Oggetto: Lavori della Corte dei conti

In un commento figurante nella relazione annuale della Corte dei conti per l'esercizio 1979, la Commissione ⁽¹⁾ deplora che la Corte dei conti «si sia troppo spesso limitata a formulare delle critiche», con un «risultato sfavorevole quanto all'integrazione comunitaria».

Ritiene veramente la Commissione che una revisione contabile debba tener conto di considerazioni politiche e preoccuparsi del pregiudizio che può eventualmente arrecare al processo d'integrazione?

I lavori svolti dalla Corte dei conti non si basano forse sul presupposto che la Corte è un'istituzione indipendente che sceglie autonomamente i propri metodi?

Non pensa dunque la Commissione di esercitare un'inopportuna pressione politica sulla Corte dei conti, chiedendole di tener conto del processo d'integrazione?

⁽¹⁾ GU n. C 342 del 31. 12. 1980, pag. 249.

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(6 maggio 1981)

Il trattato del 22 luglio 1975 che modifica talune disposizioni finanziarie dei trattati ha introdotto un'innova-

zione importante nelle procedure comunitarie, stabilendo che la relazione annuale sui conti della Comunità deve essere pubblicata. Grazie a questa norma, tale relazione può essere ampiamente sfruttata dai mass media. È ovvio però che se la relazione dà un'idea un po' deformata della gestione delle finanze comunitarie, essa non può costituire un elemento favorevole all'integrazione comunitaria; gli elementi positivi devono essere sottolineati al pari di quelli negativi: questo il senso dell'osservazione che ha dato lo spunto all'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

Con tale osservazione la Commissione non mira in alcun modo a «politicizzare» la verifica dei conti: lungi dal pensare che la relazione annuale debba sottrarsi a critiche motivate, essa si limita a manifestare il suo desiderio di una presentazione obiettiva ed equilibrata della sua gestione.

La Corte dei conti è un organo di controllo indipendente, ma «che agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal trattato» (articoli 1, 11 e 19 del trattato del 22. 7. 1975). Tra questi limiti figurano l'obbligo per la Corte dei conti di «assistere il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio» e l'obbligo di pubblicare la relazione annuale della Corte unicamente se «accompagnata dalle risposte delle istituzioni alle osservazioni» contenute nella relazione stessa. Tali risposte, a loro volta, sono elaborate dalla Commissione e dalle altre istituzioni interessate nella più piena indipendenza.

Nel presentare le sue osservazioni, la Commissione si è attenuta agli orientamenti fissati dai trattati, i quali prevedono che «i membri della Corte dei conti esercitano le loro funzioni . . . nell'interesse generale della Comunità» (articoli 7, 15 e 23 del trattato del 22. 7. 1975).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2224/80

dell'on. Adam

alla Commissione delle Comunità europee

(6 marzo 1981)

Oggetto: Elenco completo dei membri di tutti i comitati riportato nel supplemento al Bollettino della Comunità europea n. 2/80

Vuol la Commissione pubblicare l'elenco completo dei membri di tutti i comitati riportato nel supplemento al Bollettino della Comunità europea n. 2/80?

**Risposta data dal sig. Thorn
in nome della Commissione**

(7 maggio 1981)

L'elenco dei membri dei comitati che dipendono dalla Commissione viene di norma pubblicato nella Gazzetta ufficiale se trattasi di personalità o di esperti designati nominativamente. Molti di questi comitati sono però composti di rappresentanti dei governi o di esperti non designati nominativamente e fra essi in particolare tutti i comitati di gestione e di regolamentazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2259/80

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(6 marzo 1981)

Oggetto: Cooperazione con l'Angola

Dal 29 settembre al 1° ottobre 1980 un funzionario della Commissione delle Comunità europee, il sig. Marongiu, ha effettuato una visita a Luanda per prendere contatto con i ministeri interessati a stabilire rapporti di cooperazione tra l'Angola e la Comunità.

A quali conclusioni è giunto il sig. Marongiu in seguito a questi colloqui? Ne ha tenuto conto la Commissione ed in qual modo?

1. Si sono registrati progressi per quel che concerne la partecipazione della Comunità al progetto multinazionale della ferrovia di Benguela?
2. È vero che, in quest'occasione, l'Angola ha nuovamente manifestato il suo interesse per un accordo bilaterale con la CEE?
3. La Comunità pensa di poter accettare l'idea o ritiene invece di dover rispondere che non è possibile giungere ad un accordo bilaterale e che l'unica via è quella della convenzione di Lomé? In tal caso, perché?
4. La Comunità non è del parere che, per un paese come l'Angola, che si trova in una situazione difficile a causa del conflitto scoppiato con l'Africa del Sud alla frontiera meridionale, una risposta positiva alla richiesta di un accordo bilaterale rappresenterebbe un

incoraggiamento senza peraltro escludere del tutto la possibilità, una volta superato questo momento di crisi, di giungere ad un accordo nel quadro della convenzione di Lomé?

**Risposta data dal sig. Cheysson
in nome della Commissione**

(7 maggio 1981)

1. Dal momento in cui la Repubblica popolare d'Angola raggiunse l'indipendenza, nel 1975, la Commissione ha comunicato la propria disponibilità ad intavolare ed a sviluppare rapporti di carattere umanitario e rapporti di cooperazione con detto paese che, con il Mozambico, è l'unico Stato indipendente dell'Africa nera a non far parte della convenzione di Lomé. Numerosi contatti e colloqui con alte personalità angolensi si sono così tenuti a Luanda ed a Bruxelles, ivi compreso l'incontro, avvenuto a Luanda, di un membro della Commissione con il presidente Agostinho Neto, nel frattempo deceduto. L'Angola (come il Mozambico) ha da parte sua partecipato ai negoziati per il rinnovo della convenzione di Lomé in qualità di osservatore. Tale partecipazione non è stata seguita da una domanda di adesione alla convenzione di Lomé.

La cooperazione con la Repubblica popolare d'Angola ha dovuto quindi essere realizzata fuori dell'ambito della convenzione di Lomé. Essa verteva sui seguenti argomenti: un programma di aiuto alimentare dal 1976, un programma di assistenza ai profughi, il finanziamento di un progetto per la pesca a Moçâmedes (programma PVS non associati) e la partecipazione della Comunità al cofinanziamento della prima fase per «il ripristino della ferrovia di Benguela», progetto regionale che interessa l'Angola, lo Zaire e lo Zambia.

Un ambasciatore residente a Bruxelles è inoltre accreditato presso le Comunità.

2 a 4. Sebbene sia esatto che in numerose occasioni taluni responsabili angolensi abbiano — a titolo di ipotesi — accennato all'eventualità di un accordo bilaterale con la Comunità, non è stata presentata alla Commissione alcuna richiesta ufficiale in tal senso. A più riprese il commissario competente ha affermato che la Comunità non potrebbe che rifiutare un accordo del genere, che sarebbe contrario alla decisione dell'Africa nera di far fronte unico rispetto all'esterno e che potrebbe introdurre presso gli attuali «partner» della Comunità differenze ed anche discriminazioni di cui ben si può intuire la portata politica.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2261/80

dell'on. Lizin

ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica

(6 marzo 1981)

Oggetto: Situazione in Angola in seguito all'aggressione
sudafricana

L'ultima settimana di gennaio gli ambasciatori degli Stati
membri a Luanda hanno fatto giungere un testo comune
in cui analizzano la situazione in Angola.

Possono far sapere i ministri riuniti nel quadro della
cooperazione politica

— se condividono l'analisi della situazione fatta dagli
ambasciatori che parlano di ripetute aggressioni per-
petuate dall'Africa del Sud contro uno Stato indipen-
dente, e

— quali conclusioni politiche intendono trarne?

Risposta

(8 maggio 1981)

Le relazioni dei capi missione dei Dieci nei paesi terzi
hanno carattere riservato e pertanto non possono for-
mare oggetto di discussioni tra i Dieci e il Parlamento eu-
ropeo.

Tuttavia, come nel passato, i Dieci continueranno a se-
guire da vicino gli avvenimenti in tale parte della terra.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2262/80

dell'on. Lizin

ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica

(6 marzo 1981)

Oggetto: Situazione in Angola e in Namibia

Nel 1980, i ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito
della cooperazione politica, hanno proceduto ad un'ap-

profondita analisi della situazione in Angola nelle zone di
frontiera con la Namibia.

1. Qual è il punto di vista dei ministri degli affari esteri
sulla reale importanza dell'occupazione territoriale
dell'UNITA? (Gli ambasciatori in loco sono del pa-
rere che quest'occupazione sia molto limitata).
2. Sono del parere che i raids sud-africani siano effetti-
vamente diretti contro la popolazione civile angolosa,
come è stato dimostrato nel corso della riunione della
commissione d'inchiesta — svoltasi a Luanda dal
30 gennaio al 2 febbraio — sui crimini commessi in
nome dell'Apartheid?
3. Hanno l'intenzione di condannare pubblicamente
tali aggressioni e che genere di misure repressive
potrebbero essere prese in considerazione? Quando
discuteranno in materia?
4. Sono state prese in esame le conclusioni a cui è giunta
la conferenza sull'embargo petrolifero nei confronti
dell'Africa del Sud, svoltasi a Bruxelles dal 30 al 31
gennaio 1981? Quali misure concrete saranno pro-
poste in materia?

Risposta

(8 maggio 1981)

A quanto consta alla presidenza, l'analisi del novembre
1980 cui accenna l'onorevole parlamentare non ha avuto
luogo. I Dieci però seguono con attenzione gli sviluppi in
Africa australe.

In una comunicazione alla stampa dell'11 febbraio (cer-
tamente nota all'onorevole parlamentare) i Dieci hanno
tra l'altro espresso la propria preoccupazione per i raids
sud-africani nel territorio dell'Angola e del Mozambico e
hanno chiesto all'Africa del Sud di porvi immediata-
mente fine.

Essi hanno preso nota delle conclusioni della conferenza
sull'embargo petrolifero nei confronti dell'Africa del Sud
menzionata dall'onorevole parlamentare. Tali conclu-
sioni non li inducono a nessuna misura specifica.

Quanto all'effettiva occupazione territoriale
dell'UNITA, i ministri non dispongono di dati precisi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2268/80

dell'on. Squarcialupi
alla Commissione delle Comunità europee
(6 marzo 1981)

Oggetto: Riconoscimento del titolo di studio degli assistenti sociali

Per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei e nello stesso tempo la libera circolazione all'interno dei paesi membri, assume sempre più valore ed importanza il ruolo degli assistenti sociali.

Può dire la Commissione se è previsto il riconoscimento del titolo di studio per gli assistenti sociali?

Può inoltre riferire come è impostata nei vari paesi la loro formazione professionale e quali sono le maggiori diversità fra un paese e l'altro?

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione
(11 maggio 1981)

1. Qualora il mancato riconoscimento reciproco dei titoli di studio possa ostacolare la libera circolazione delle persone, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, prendere le adeguate misure in tale settore.

Nell'ambito del proprio programma di lavoro, la Commissione non prevede di accordare in un prossimo futuro la priorità al riconoscimento reciproco dei diplomi di assistente sociale.

2. La Commissione ha incaricato un esperto indipendente di preparare uno studio sulla formazione professionale degli assistenti sociali negli Stati membri. Tale studio sarà disponibile entro il 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2283/80

dell'on. Veronesi
alla Commissione delle Comunità europee
(9 marzo 1981)

Oggetto: Sistema operativo nel settore meteorologico in Europa

La Commissione sarà al corrente che alla prima sessione della conferenza sul sistema operativo Meteosat che si è tenuta nella sede dell'ESA di Parigi è stata avanzata la proposta della costituzione di un gruppo di lavoro speciale.

Tale gruppo dovrà precisare i requisiti di una struttura organizzata speciale per l'utilizzazione di un sistema operativo nel settore meteorologico in Europa. Un accordo in tal senso è stato raggiunto dai rappresentanti di tutti i governi presenti, fra i quali nove dei dieci della Comunità (mancava il Lussemburgo).

Dato l'interesse già dimostrato dalla Comunità per la meteorologia e la climatologia, non pensa la Commissione che sia utile una sua azione di coordinamento della presenza degli Stati comunitari? Intende la Commissione occuparsi di questo problema?

Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione
(6 maggio 1981)

La Commissione è al corrente della riunione tenutasi nella sede dell'ESA a Parigi nel gennaio 1981 concernente il sistema operativo Meteosat.

L'iniziativa dell'ESA riguarda i Servizi meteorologici nazionali, non solo dei dieci Stati membri della Comunità, ma di diciassette paesi europei.

La Commissione, che già intrattiene rapporti con l'ESA, è in contatto con questa organizzazione riguardo al problema presente.

Senza interferire nelle attività proprie dell'ESA e nelle iniziative autonome dei Servizi meteorologici nazionali, la Commissione seguirà lo sviluppo del progetto e farà del suo meglio per coordinare le attività degli Stati membri in questo settore, nella misura in cui esse potranno interessare il programma di climatologia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2291/80

di Sir Brandon Rhys Williams
alla Commissione delle Comunità europee
(9 marzo 1981)

Oggetto: Analfabetismo

Può la Commissione far sapere – facendo seguito alle sue risposte alle interrogazioni scritte n. 33/79 dell'on. Kellett-Bowman ⁽¹⁾ e 1313/80 dell'on. Schleicher ⁽²⁾, sull'analfabetismo in Europa e tenuto conto dell'importanza che questi dati rivestono per il successo di qualsiasi campagna volta a combattere la povertà e l'emarginazione sociale – se nel prossimo futuro essa intende raccogliere dati comparativi in merito all'analfabetismo e al semi-analfabetismo nei dieci Stati membri e trasmetterli al Parlamento europeo?

⁽¹⁾ GU n. C 164 del 2. 7. 1979, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. C 345 del 31. 12. 1980, pag. 17.

Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione

(11 maggio 1981)

Come è stato detto rispondendo alle due precedenti interrogazioni citate dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha raccolto i dati statistici forniti dagli Stati membri sull'analfabetismo nella Comunità. Essi non sono però né confrontabili né completi.

La Commissione è pienamente d'accordo sull'opportunità di disporre di informazioni che si prestino a un raffronto comunitario. La possibilità tecnica di svolgere un'indagine statistica su vasta scala in tutti gli Stati membri deve tuttavia essere prima studiata accuratamente.

Si dovrebbe inoltre stabilire se è più importante destinare somme considerevoli ad un'operazione di questo tipo o riservare tutti i fondi disponibili ai fini pratici della lotta contro l'analfabetismo.

L'esame di tali problemi fa parte dei lavori preparatori sulle nuove iniziative della Commissione (che verranno presentate entro la fine del 1981), come si è fatto presente nelle risposte alle interrogazioni scritte degli onorevoli Kellett-Bowman e Schleicher.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2306/80

dell'on. Purvis
alla Commissione delle Comunità europee
(9 marzo 1981)

Oggetto: Mancata adozione di talune direttive CEE

Può la Commissione indicare quali siano gli Stati membri che non hanno adottato la disposizione prevista dalle direttive 75/106/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati ⁽¹⁾, 75/107/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti misura ⁽²⁾ e 79/1005/CEE recante modifica della direttiva 75/106/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati ⁽³⁾?

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 1, e corrigendum GU n. L 324 del 16. 12. 1975, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 15. 2. 1975, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 308 del 4. 12. 1979, pag. 25.

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione

(6 maggio 1981)

Tutti gli Stati membri, ad eccezione della Grecia, hanno preso le misure necessarie per conformarsi alle due prime direttive citate dall'onorevole parlamentare. Per quanto riguarda la terza direttiva, entrata in vigore il 1° gennaio 1981, solo la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno informato la Commissione in merito ai provvedimenti esecutivi attuati sul piano nazionale. La Commissione avvierà le procedure del caso nei confronti degli Stati membri inadempienti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 5/81

di Lord O'Hagan
alla Commissione delle Comunità europee
(16 marzo 1981)

Oggetto: Api

La Commissione saprà che nell'Unione Sovietica e in gran parte dell'Europa dell'Est è diffusa la malattia di Verroa.

1. Quali misure ha previsto la Commissione per fare in modo che la malattia di Verroa non si diffonda all'interno della Comunità europea?
2. Quali altri regolamenti prevede di adottare la Commissione al fine di proteggere gli allevamenti comunitari di api da altre malattie infettive?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(7 maggio 1981)

Non esiste ancora una regolamentazione sanitaria comunitaria sulla malattia di Verroa o su altre malattie delle api. La lotta e la prevenzione in materia sono pertanto disciplinate dal diritto nazionale.

L'azione contro le malattie delle api non figura, nell'attuale stato di avanzamento del programma, fra i lavori prioritari che devono essere realizzati dalla Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 17/81

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1981)

Oggetto: Inserimento su ordinatori dei dati contenuti nella rivista «Donne d'Europa»

Non ritiene la Commissione che sarebbe molto utile far memorizzare per elaborazione mediante ordinatori le informazioni contenute nella rivista «Donne d'Europa»?

**Risposta data dal sig. Natali
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

La Commissione ha preso nota del suggerimento dell'onorevole parlamentare. La mancanza di fondi, tuttavia, non le consente di inserire questa azione tra le sue priorità nel settore dell'informatizzazione dei dati.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 24/81

dell'on. Vandemeulebroucke

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1981)

Oggetto: Comitato consultivo ad hoc per la rigenerazione nucleare

La Commissione ha informato recentemente la Commissione per l'energia e la ricerca del Parlamento che «il comitato ad hoc istituito con una decisione del Consiglio del 18 febbraio 1980» è in procinto di elaborare una relazione sulla situazione e le prospettive relative alla rigenerazione di combustibili nucleari irradiati.

1. Qual è la veste giuridica di questo comitato?
2. Qual è la definizione esatta dei suoi compiti?
3. Quali ne sono i membri?
4. Quale ne è la veste?
5. Quali sono le qualifiche professionali di ciascuno di essi?
6. Con quali criteri sono stati designati?
7. Qual è il costo approssimativo delle attività di detto comitato?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

1, 2, 3, 4 e 6. Confrontare decisione del Consiglio, del 18 febbraio 1980, concernente la creazione di un comitato consultivo «ad hoc» per il ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati e allegato ⁽¹⁾.

5. Non rientra tra le competenze della Commissione svolgere indagini sulle qualifiche professionali dei membri del comitato.

7. I compiti di segreteria vengono svolti dal segretario generale del Consiglio; a conoscenza della Commissione, i costi delle attività del comitato comprendono soltanto le spese di viaggio dei membri del comitato per la partecipazione alle riunioni tenute a Bruxelles. Fino ad ora il comitato ha indetto tre riunioni (giugno e novembre 1980, marzo 1981).

⁽¹⁾ GU n. L 52 del 26. 2. 1980, pag. 9.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 25/81**dell'on. Pininfarina****alla Commissione delle Comunità europee***(20 marzo 1981)*

Oggetto: Regolamentazione comunitaria per la coltivazione delle patate

Il sottoscritto chiede di conoscere se la Commissione ha formulato o ha in animo di formulare uno schema di regolamentazione comunitario per le patate, e se condivide la preoccupazione degli operatori del settore, secondo i quali la mancanza di tale regolamentazione è una delle cause della crisi di questo importante comparto agricolo, in particolare in alcune regioni della CEE, come ad esempio l'Italia?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

Il 23 gennaio 1976, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento, la cui adozione è stata però impedita dalle divergenze insorte fra gli Stati membri su alcuni aspetti importanti del problema.

Quanto alle difficoltà del settore, la Commissione ritiene che esse siano dovute principalmente alla costante diminuzione della domanda (soprattutto di patate fresche).

Nondimeno, l'attuazione di un'organizzazione comune del mercato delle patate potrebbe contribuire a risolvere varie questioni, e la Commissione si adopera con tutti i mezzi disponibili per dare al problema una soluzione soddisfacente.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 26/81**dell'on. Schmid****alla Commissione delle Comunità europee***(20 marzo 1981)*

Oggetto: Certificati d'origine negli scambi intracomunitari

1. È esatto che alcuni paesi della CEE richiedono ancor sempre alle frontiere interne della Comunità

certificati d'origine per merci provenienti da paesi della Comunità?

2. È esatto, in particolare, che il governo francese ha finora trascurato di impartire ai suoi servizi istruzioni relative all'ottemperanza delle norme comunitarie?

3. In caso affermativo cosa intende fare la Commissione per conferire validità al diritto comunitario?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

1. A norma della decisione 80/47/CEE della Commissione, in data 20 dicembre 1979, articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri hanno facoltà di richiedere, qualora seri e fondati dubbi li rendano indispensabili, elementi di prova supplementari all'indicazione dell'origine sulla dichiarazione in dogana o sulla domanda di titolo d'importazione, al fine di accertare l'effettiva origine del prodotto in questione.

Dai ricorsi presentati alla Commissione, che sta procedendo alla loro istruzione, risulta che taluni Stati membri persistono a chiedere certificati di origine per l'importazione di prodotti che non costituiscono oggetto della succitata decisione.

2. La Commissione non è in grado di confermare quanto detto dall'onorevole parlamentare, secondo cui il governo francese non avrebbe impartito istruzioni ai suoi servizi doganali.

3. La Commissione ha inviato a tutti gli Stati membri una lettera nella quale, pur esprimendo il proprio parere circa la compatibilità tra le disposizioni del trattato e le licenze ed i certificati d'origine richiesti negli scambi intracomunitari, invita detti Stati ad attuare le misure necessarie per conformarsi al diritto comunitario. La Commissione non mancherà di fare il necessario ai fini dell'osservanza delle norme comunitarie in materia.

(¹) GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 32/81**dell'on. Notenboom****alla Commissione delle Comunità europee***(20 marzo 1981)***Oggetto:** Frode della carne in Tiel (Paesi Bassi)

È esatto quanto riferito ⁽¹⁾ circa una frode di carne scoperta a Tiel (Paesi Bassi) per cui determinate partite di carne venivano importate da paesi terzi al netto dei dazi doganali pur non essendo trasformate in conserve, condizione indispensabile all'importazione in franchigia?

In caso affermativo, sono stati i servizi della Commissione a scoprire la frode o sono state le istanze olandesi a mettere al corrente la Commissione?

In quest'ultimo caso, quando e da quale istanza è stata la Commissione messa al corrente?

Quali sono gli organismi preposti a siffatti controlli? Sono questi effettuati unicamente da servizi nazionali o anche dai servizi della Commissione europea?

Offre la scoperta di tale frode lo spunto alla riforma delle disposizioni in materia di importazione o delle norme di controllo?

Sono previste sanzioni adeguate?

Può la Commissione far conoscere l'entità della frode oltreché del danno che ne sia eventualmente risultato alla CEE?

⁽¹⁾ L'articolo tratto dal Dagblad voor Noord Limburg del 25 febbraio 1981 è stato inviato alla DG VI e alla DG XX.

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(7 maggio 1981)

Non appena i servizi della Commissione sono venuti a conoscenza, attraverso la stampa, della frode nei Paesi Bassi riguardante la carne, hanno preso contatto con il ministero olandese dell'agricoltura e della pesca per avere in merito precise informazioni. Tale ministero ha comunicato che si è già proceduto ad una indagine i cui risultati saranno trasmessi alla Commissione non appena pervenuta la relazione del servizio d'ispezione generale.

I controlli nei casi di frode sono di competenza delle autorità nazionali. La Commissione può però domandare agli Stati membri un controllo supplementare al quale possono essere associati i suoi funzionari (articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2891/77) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 1.

Alla luce delle informazioni che si riceveranno dal ministero dell'agricoltura e della pesca, la Commissione sarà in grado di trarre conclusioni riguardo al tipo di frode nonché alle misure preventive che potrebbero essere necessarie per arrestarla.

Qualora non siano state osservate le condizioni per ottenere l'esenzione dai dazi all'importazione di carni, questi saranno stabiliti in base alla legislazione nazionale (articolo 123 della legge generale sulle dogane e sulle accise) e saranno oggetto di una riscossione supplementare. Le legislazioni nazionali prevedono inoltre sanzioni di ordine penale.

Sarà possibile valutare l'entità della frode e l'eventuale pregiudizio subito dalla CEE soltanto quando saranno pervenute le informazioni promesse dal ministero dell'agricoltura e della pesca olandese, che conterranno anche precisazioni sui dazi doganali evasi all'importazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 37/81**dell'on. Welsh****alla Commissione delle Comunità europee***(20 marzo 1981)***Oggetto:** Prova di dumping

Un'associazione britannica di produttori constata che i suoi membri hanno serie difficoltà a causa di importazioni, a prezzi inferiori al valore normale, provenienti dalla Romania, dalla Spagna e da altri paesi terzi.

Gli stessi prodotti, in quantità più modesta, affluiscono sul mercato britannico dal Belgio e da altri paesi comunitari a prezzi non concorrenziali.

L'associazione britannica non può costituire una causa di dumping in quanto non può dimostrare che il Regno Unito è un mercato isolato ai sensi del regolamento (CEE) n. 3017/79 ⁽¹⁾, e non riesce neanche a persuadere i rappresentanti della stessa industria di altri paesi comunitari ad unirsi ad essa per presentare una denuncia comune.

In questa situazione quale suggerimento può offrire la Commissione a questa associazione i cui membri corrono il rischio di dover chiudere le proprie imprese contribuendo così ad un livello di disoccupazione già elevato?

Non ritiene la Commissione che occorra migliorare le definizioni fissate nei regolamenti anti-dumping per venire incontro a questo tipo di situazione?

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Haferkamp
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

Anche se le procedure antidumping della Commissione prevedono che il reclamo scritto deve venir presentato da un'industria comunitaria o per suo conto, la definizione di industria antidumping è destinata ad assicurare, nei limiti del possibile, che un produttore non venga ostacolato da altri produttori quando tenta di presentare un reclamo.

In primo luogo, i produttori che sono anche importatori di prodotti presumibilmente venduti in dumping possono essere esclusi dall'industria della Comunità a fini di antidumping insieme ai produttori collegati con gli esportatori. Il reclamo può essere presentato soltanto da un gruppo consistente dei restanti produttori della Comunità. Esistono inoltre disposizioni regionali secondo le quali l'insieme del mercato comunitario può essere ripartito in mercati distinti, i produttori di ciascuno dei quali possono essere considerati come un'industria comunitaria, purché vendano la maggior parte dei loro prodotti nell'ambito del loro stesso mercato e che quel mercato non venga rifornito in misura sostanziale da altri produttori della Comunità.

Per quanto queste disposizioni assicurino che la maggior parte dei produttori della Comunità non subiscono impedimenti nella presentazione di reclami, si deve riconoscere che talvolta esistono differenze tra i produttori, anche del tutto giustificate in merito all'entità del dumping o del danno causato. Tali differenze possono presentarsi nei casi di produzioni comunitarie che avvengono sia in un solo, sia in più Stati membri.

Mancando particolari in merito ad un caso specifico è difficile offrire suggerimenti alle industrie che si trovano nell'incapacità di presentare un reclamo e la United Kingdom Manufacturers' Association farebbe perciò cosa opportuna mettendosi in contatto con i servizi della Commissione in merito a tali problemi.

La Commissione non ritiene per ora necessario modificare le definizioni che compaiono nei regolamenti antidumping, per far fronte a casi di questo genere. Infatti, essa considera che, siccome queste disposizioni si fondano sul codice antidumping del GATT e si ritrovano nelle legislazioni antidumping dei nostri più importanti partner commerciali, le regole attualmente in vigore sono del tutto adeguate, tenuto conto anche del fatto che la Comunità ha interessi sul piano delle esportazioni, oltre che su quello delle importazioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 45/81

dell'on. Welsh

**ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica**

(20 marzo 1981)

Oggetto: Rappresentanza degli Stati membri nella Comunità

Quali sono in totale la consistenza numerica del personale e, approssimativamente, il costo di gestione annuo delle rappresentanze permanenti degli Stati membri presso la NATO a Bruxelles e l'OCSE a Parigi?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 46/81

dell'on. Welsh

**ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica**

(20 marzo 1981)

Oggetto: Rappresentanza degli Stati membri

A quanto ammontano in totale i contributi annui complessivi degli Stati membri ai bilanci amministrativi 1. dell'OCSE, 2. della NATO, 3. delle Nazioni Unite, 4. dell'Ufficio internazionale del lavoro?

**Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 45/81
e n. 46/81**

(8 maggio 1981)

La presidenza non è in grado di rispondere ai quesiti dell'onorevole parlamentare, in quanto essi non formano oggetto d'esame né da parte degli organi della cooperazione politica né di quelli del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 65/81

dell'on. Fanton

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1981)

Oggetto: Negoziati con la Spagna e consolidamento della politica agricola comune

Nella risposta del 28 gennaio 1981 alla interrogazione n. 1593/80 ⁽¹⁾ si indica che la Commissione «ha già fatto

⁽¹⁾ GU n. C 56 del 16. 3. 1981, pag. 19.

presenti al Consiglio determinati orientamenti cui essa intende attenersi» onde operare ritocchi in taluni settori della politica agricola comune, segnatamente quelli riguardanti le produzioni mediterranee.

Può la Commissione specificare il tipo degli orientamenti da essa fatti presenti al Consiglio dato che, come si ricorderà, l'oggetto della interrogazione riguardava i mezzi diretti a garantire un equo reddito agli agricoltori minacciati dalle conseguenze dell'ampliamento?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

Gli orientamenti sottoposti dalla Commissione al Consiglio, ai quali si riferisce l'onorevole parlamentare, riguardano i settori attualmente considerati più sensibili degli altri nel contesto del recente ampliamento della Comunità: il settore dei grassi vegetali, il settore ortofrutticolo e il settore vitivinicolo.

Gli orientamenti presentati dalla Commissione rispondono al triplice scopo di impedire per quanto possibile, nell'ambito della Comunità ampliata, la formazione di eccedenze strutturali, di sopprimere i conflitti latenti provocati dall'intensificarsi della concorrenza, nonché di evitare le conseguenze negative che ne deriverebbero fatalmente sul piano finanziario. L'obiettivo finale è il seguente: migliorare l'equilibrio tra la domanda e l'offerta, onde poter maggiormente controllare i mercati e sostenere così più efficacemente gli imprenditori agricoli comunitari. La Commissione trasmetterà quanto prima al Consiglio le proposte in cui si sono concretati tali orientamenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 66/81

dell'on. Fanton

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1981)

Oggetto: Produzione lattiero-casearia e consistenza delle scorte

Con riferimento al decorso quinquennio oltre che a ciascun paese della Comunità, può la Commissione indicare:

1. l'ammontare della produzione lattiero-casearia, nelle sue varie forme (latte, burro, polvere di latte, formaggio, ecc. . .),
2. la consistenza delle scorte al 31 dicembre di ciascuno di questi ultimi cinque anni, con riferimento ai vari prodotti ricavati dal latte?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(11 maggio 1981)

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo alcune tabelle indicanti con precisione, per il decorso quinquennio, l'entità della produzione lattiero-casearia nella Comunità e nei singoli Stati membri. Quanto alla consistenza delle scorte, si dispone di indicazioni ufficiali soltanto per il burro e per il latte scremato in polvere (scorte d'intervento e scorte private sovvenzionate dalla CEE).

Per maggiori ragguagli in proposito, l'onorevole parlamentare può consultare la relazione 1980 sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità, nonché le precedenti relazioni della Commissione sullo stesso argomento. Tali relazioni contengono dati particolareggiati, ripartiti per Stato membro, sull'ammontare della produzione lattiero-casearia completa e sulla consistenza delle scorte di burro e latte scremato in polvere registrate alla fine dell'anno. Le cifre sulla produzione e sulle scorte vengono attualizzate ogni trimestre nella pubblicazione Eurostat «Produzione animale».

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 72/81

dell'on. Loo

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1981)

Oggetto: Sezione fuori quota del FESR ⁽¹⁾

Nell'ambito dell'ampliamento della Comunità, la Commissione ha presentato al Consiglio una serie di proposte che rientrano nel quadro delle azioni fuori quota del FESR e prevedono che «l'azione specifica interessa le regioni Aquitania, Linguadoca-Rossiglione e Midi-Pyrénées in Francia oltre che le regioni del Mezzogiorno in Italia». A un'interrogazione orale dell'on. Y. Fuillet che lamentava l'assenza della regione Provence-Alpes-Côte d'Azur ⁽²⁾ rispondeva il sig. Ivor Richard rilevando che detta regione non ottemperava alle condizioni necessarie all'assegnazione da parte della Commissione degli stanziamenti iscritti nella sezione fuori quota del FESR.

⁽¹⁾ COM(80) 528 def. del 16. 9. 1980. COM(80) 816 def. del 7. 1. 1980.

⁽²⁾ H-617, Discussioni del Parlamento europeo, n. 1-266 (9 febbraio 1981), pag. 23.

Tuttavia, dalla sintesi della relazione COM(80) 816 def. della Commissione, risulta che, con riguardo alla relativa intensità dei problemi regionali, nella tabella 8-1 che evidenzia una situazione statica dello sviluppo economico oltre che del mercato del lavoro, figurano nella categoria delle intensità da 80 % a 90 %, le seguenti regioni:

— *Linguadoca-Rossiglione*, Bretagna, *Provence-Alpes-Côte d'Azur*, *Aquitania*, Alvernia, *Midi-Pyrénées*.

Nella tabella 8-2 che evidenzia l'indice di intensità dei problemi regionali, figurano nella categoria delle intensità da 90 % a 100 %, le seguenti regioni:

— Alvernia, *Linguadoca-Rossiglione*, Piccardia, Bassa Normandia, *Aquitania*, Lorena, Poitou-Charentes, *Provence-Alpes-Côte d'Azur*.

Da tali elementi si evince che l'intensità dei problemi regionali sembra identica tra le regioni candidate all'assegnazione degli stanziamenti fuori quota FESR e la regione *Provence-Alpes-Côte d'Azur* la quale è altrettanto colpita, geograficamente, dalle conseguenze dell'ampliamento della Comunità.

Poiché per escludere dal beneficio della sezione fuori quota FESR la regione *Provence-Alpes-Côte d'Azur*, si è fatto ricorso a criteri diversi da quelli enumerati nella relazione della Commissione, potrebbe essa specificare detti criteri?

Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione

(7 maggio 1981)

Nella risposta all'interrogazione orale n. H-617/80 della on. Fuillet, la Commissione ha precisato tutti i criteri applicati per la scelta delle regioni proposte quali beneficiarie dell'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale volta a contribuire allo sviluppo di determinate regioni francesi e italiane nel contesto dell'allargamento della Comunità ⁽¹⁾.

Si tratta in primo luogo di criteri socio-economici: livello del PIL/abitante, tasso di disoccupazione; in base a quest'ultimo criterio, la situazione della regione *Provence-Côte d'Azur* può essere accostata a quella delle regioni prescelte. Ma entrano inoltre in considerazione criteri settoriali, come il tasso di occupazione agricola che, nella regione *Provence-Côte d'Azur*, è inferiore del 25-33 % a quello delle regioni prescelte. La Commissione pertanto non ha compreso tale regione nella succitata azione comunitaria di sviluppo regionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 78/81

dell'on. Cousté

al Consiglio delle Comunità europee

(3 aprile 1981)

Oggetto: Conferenza internazionale sulla situazione in Afghanistan

Può indicare il Consiglio come hanno reagito i differenti paesi della CEE alla proposta del presidente della Repubblica francese di convocare una Conferenza internazionale sull'Afganistan?

Risposta ⁽¹⁾

(8 maggio 1981)

Per rispondere a questa interrogazione, i Dieci fanno riferimento alla dichiarazione sull'Afganistan adottata dal Consiglio europeo a Maastricht, nella riunione del 23 e 24 marzo 1981, ed in particolare all'ultimo paragrafo così formulato: «Il Consiglio europeo sostiene qualsiasi iniziativa che possa condurre al risultato desiderato ed in particolare accoglie favorevolmente l'iniziativa oggetto della risoluzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1980 e quella recentemente proposta dalla Francia».

⁽¹⁾ Tale risposta è stata fornita dai ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica, competenti in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 82/81

di Sir Brandon Rhys Williams
alla Commissione delle Comunità europee
(3 aprile 1981)

Oggetto: Parità del potere d'acquisto tra Stati membri

Quando verrà aggiornato lo studio effettuato nel 1975 dall'Istituto statistico delle Comunità europee, con il quale sono state stimate le parità del potere d'acquisto tra gli Stati membri?

Risposta data dal sig. O'Kennedy
in nome della Commissione
(5 maggio 1981)

I risultati dello studio effettuato nel 1975 dall'Eurostat sulle parità del potere d'acquisto sono stati elaborati ogni anno fino al 1979 nel quadro del SEC, conti nazionali-aggregati.

Un nuovo studio di base dei prezzi è stato effettuato nel 1980 e i risultati saranno disponibili entro il corrente anno.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 98/81

dell'on. van Aerssen
ai ministri degli affari esteri degli Stati membri della
Comunità europea riuniti nell'ambito della cooperazione
politica
(3 aprile 1981)

Oggetto: Collaborazione con Taiwan

Sono esatte le informazioni secondo cui, per decisione dei ministri competenti nell'ambito della cooperazione politica, è vietato ai Consoli generali e ai Consoli degli Stati della Comunità con sede ad Hong-Kong di recarsi a Taiwan, sicché essi non hanno mai visto tale paese, né lo conoscono, pur dovendo quotidianamente risolvere con le autorità competenti di Taiwan problemi di ordine commerciale o relativi a visti ecc.?

In caso positivo, quando verrà abrogata tale decisione artificiosa contraria a qualsiasi prassi e inammissibile per i cittadini della CEE, tanto più che non si vede come potrebbe tale abrogazione preconstituire un riconoscimento di Taiwan sul piano del diritto internazionale o una sua rivalutazione diplomatica?

Risposta
(8 maggio 1981)

I ministri dei dieci paesi della Comunità europea non hanno né discusso né preso alcuna decisione in merito alle attività dei rappresentanti consolari degli Stati membri con sede ad Hong-Kong, come sembra affermare l'onorevole parlamentare.

